

**SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE III - PENALE**

**26/03/2015, n. 12962**

**Udienza 17/12/2014**

**L'affidamento dell'incarico di redazione del documento di valutazione dei rischi ad una società dotata di un'organizzazione inadeguata, dimostra solo l'inerzia del datore di lavoro. Tale documento, come pure la valutazione dei rischi, è importante e indifferibile. Inoltre l'imputato, pur consapevole della mancanza del documento, ha comunque continuato lo svolgimento dell'attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile**

**SENTENZA**

....

**RITENUTO IN FATTO**

**1. - Con sentenza del 26 novembre 2012, il Tribunale di Vigevano ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda per la contravvenzione prevista dall'art. 29, comma 1, e punita dall'art. 55, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, perché, **quale datore di lavoro, non effettuava la valutazione dei rischi e non elaborava il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), dello stesso d.lgs., in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi previsti dal successivo art. 41.****

**2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, con cui sostiene che, dall'esame di un testimone, sarebbe risultato che la cooperativa della quale l'imputato era legale rappresentante aveva commissionato alla società XXX la redazione del documento di valutazione dei rischi; documento che era stato redatto in**

ritardo per cause imputabili a tale società ed era stato presentato all'Asl il 26 aprile 2010, cioè 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato. Il Tribunale aveva comunque ritenuto sussistente una colpa in eligendo e una colpa in vigilando in capo all'imputato, il quale s'era affidato ad una impresa inadeguata e non aveva sorvegliato sui tempi di effettiva redazione del documento. Se anche il documento presentato il 26 aprile - prosegue la difesa - presentava alcune lacune, vi era stato il deposito dello stesso documento nella versione definitiva nell'agosto successivo.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - L'impugnazione, che deve essere qualificata come ricorso per cassazione, essendo stata proposta avverso una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile, perché basata su motivi non sufficientemente specifici.

La difesa si limita infatti a mere indimostrate asserzioni in relazione alla circostanza che il ritardo nella redazione del documento di valutazione dei rischi sarebbe stato imputabile esclusivamente all'inerzia della società che era stata incaricata a tale scopo. Si tratta del resto, con tutta evidenza, di rilievi che sono comunque inidonei a scardinare l'impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente trascura, infatti, di contestare le affermazioni contenute nella stessa sentenza, secondo cui vi sarebbero, nel caso di specie, sia una colpa in eligendo, per l'affidamento dell'incarico di redazione del documento ad una società dotata di un'organizzazione inadeguata, sia una colpa in vigilando, per il mancato controllo dell'imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento. **Né la difesa spiega perché l'imputato, pur consapevole della mancanza del documento, abbia comunque continuato lo svolgimento dell'attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile** (ai sensi degli artt. 38, comma 2, e 29, comma 4, del d.lgs. n. 81 del 2008).

4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.

### P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.